

CRITERI E REQUISITI PER L'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E FORESTALI, AL PATRIMONIO ZOOTECNICO, NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA.

(Approvati con Delibera Presidenziale n. 17/2021 del 11/08/2021).

Modifiche ed integrazioni. (Approvati con Delibera Presidenziale n. 09 del 02/05/2023).

Art. 1 - Finalità

1. Con i seguenti criteri e requisiti sono stabilite le modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica, come definita dall'art. 2 della Legge n.157/92, alle produzioni agricole e forestali, al patrimonio zootecnico ed alle strutture approntate sui terreni, nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia
2. Alle spese per gli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica l'Ente Parco fa fronte con fondi del bilancio proprio la cui dotazione, adeguata alle previsioni di fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.
3. Sono ammessi ad indennizzo i danni arrecati dalla fauna selvatica del Parco alle colture agrarie e forestali, alle strutture approntate sui terreni ed al patrimonio zootecnico.
4. Detti criteri e requisiti, sono redatti ai sensi dell'art.15 della legge 394/91, a seguito dell'abrogazione del "*Regolamento per gli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e forestali, al patrimonio zootecnico nel territorio del Parco*" approvato con la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 02/08 del 28 gennaio 2008.

Art.2 - Indennizzo

1. Sono ammesse a indennizzo le istanze per i danni causati dalla fauna selvatica, come definita dall'art. 2 della Legge n. 157/92, alle produzioni agricole e forestali, al patrimonio zootecnico ed alle strutture approntate sui terreni, insistenti nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, proposte dai proprietari, dai conduttori e dai legittimi possessori.

I soggetti che, in forza del titolo, conducono stabilmente allevamenti o che siano regolari e legittimi fruitori di zone a pascolo, entro i confini del Parco, possono richiedere l'indennizzo per i danni causati dalla fauna selvatica, ai capi di bestiame.

2. L'indennizzo dei danni è regolato dalle seguenti norme:

a) I danni causati dalla fauna selvatica del Parco alle colture:

- I danni causati dalla fauna selvatica del Parco alle colture erbacee annuali o poliennali, ancora in stadio vegetativo precoce ovvero che si trovino in un periodo colturale ancora utile per la semina, saranno indennizzati con le spese per la risemina.
- Per i danni arrecati alle colture poliennali erbacee (foraggere) arrecati dalla fauna selvatica oltre il periodo ordinario della semina, è riconosciuto un indennizzo per il mancato raccolto, al netto delle spese non sostenute.
- Per i danni arrecati ai prati destinati al pascolo, qualora il danno interessi una superficie pari o superiore all'80% dell'estensione complessiva condotta in concessione e/o in affitto, è riconosciuto un indennizzo pari alla quota di fida pascolo o al canone di fitto pagato per l'annualità in corso.
- Per i danni arrecati alle colture erbacee annuali (cereali, leguminose, ecc.) oltre il periodo ordinario per la semina o prossimo alla raccolta è riconosciuto un indennizzo per il mancato

raccolto, quantificato sulla scorta della superficie percentuale dell'appezzamento effettivamente danneggiata, al netto delle spese non sostenute.

- Per i danni arrecati alle colture arboree da frutto, dalla fauna selvatica del Parco, é riconosciuto un indennizzo per il mancato raccolto ed eventualmente per le spese di reimpianto delle piante, irrimediabilmente danneggiate, maggiorate del mancato raccolto per le prime tre annualità.

- Per i danni arrecati alle colture arboree da legno, esclusivamente entro i primi cinque anni dall'impianto, é riconosciuto il solo indennizzo per le spese di reimpianto.

b) I danni causati dalla fauna selvatica del Parco al patrimonio zootecnico:

- L'indennizzo è corrisposto per i soli capi di bestiame per i quali il veterinario e/o l'accertatore incaricato, in sede di sopralluogo, ne verifichi l'uccisione o il ferimento ad opera diretta di fauna selvatica. Nel caso l'accertamento riconduca l'uccisione a cause diverse dalla predazione non è corrisposto alcun indennizzo. Non sono inoltre indennizzabili gli animali dispersi a seguito dell'evento predatorio, né i capi dei quali vengano ritrovati resti o marche auricolari.

c) I danni causati dalla fauna selvatica del Parco alle opere in pietra a secco:

- In caso di danni ai muretti a secco ed alle altre opere approntate sui terreni, questi saranno indennizzati tenendo conto delle condizioni di manutenzione e di conservazione in cui versano al momento dell'evento.

Art. - 3 Attività di prevenzione

1. Nei limiti delle risorse previste nel proprio bilancio l'Ente Parco può fornire, in comodato d'uso gratuito, materiali ed attrezzature necessari a prevenire le cause dei danni alle produzioni agricole e forestali ed al patrimonio zootecnico, quali recinzioni elettrificate, recinzioni a rete e/o recinti di cattura.

2. Previa opportuna valutazione dei propri tecnici, l'Ente Parco determina di volta in volta il sistema di prevenzione più idoneo in base anche alla tipologia della coltura, all'ubicazione e all'estensione dell'appezzamento, o al tipo di allevamento.

3. L'Ente Parco, con la collaborazione del Reparto Carabinieri PNAM (di seguito RCP), provvede ad informare gli interessati sulle misure adottate e/o che intende adottare per prevenire i danni alle produzioni agricole e forestali ed al patrimonio zootecnico.

4. I comodatari dei materiali e delle attrezzature di cui al precedente comma 1 si impegnano a installarli e mantenerli con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo le istruzioni fornite dai tecnici dell'Ente Parco.

5. La mancata accettazione dei sistemi di prevenzione dei danni forniti dall'Ente, nonché la mancata installazione e l'omessa manutenzione, sono causa di decadenza dal diritto all'indennizzo.

6. Le disposizioni di cui al precedente comma 5 si applicano anche in caso di sistemi di prevenzione concessi e/o finanziati con fondi comunitari o di altre pubbliche Amministrazioni.

7. A coloro che dimostrino collaborazione attiva, verificata dal Reparto Carabinieri PNAM, nella prevenzione dei danni con l'utilizzo di attrezzature proprie o concesse in comodato d'uso dal Parco, sarà riconosciuta una premialità di importo pari al 10% dell'indennizzo stimato, dai tecnici dell'Ente, per i danni accertati.

Art. - 4 Denuncia

1. L'istanza di indennizzo deve essere presentata entro 48 ore dalla scoperta sia nel caso di danni alle produzioni agricole che nel caso di danni al bestiame a pena di inammissibilità della domanda.
2. Nel caso di danni al patrimonio zootecnico il verbale dei servizi veterinari dell'ASL di competenza potrà essere trasmesso anche successivamente all'invio dell'istanza entro e comunque non oltre otto giorni dalla data di scoperta del danno.
3. L'istanza di indennizzo può essere presentata sia alle Stazioni Carabinieri Parco, competenti territorialmente, sia presso gli uffici dell'Ente Parco, ovvero a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata.
4. L'istanza di indennizzo, a pena di nullità, deve essere compilata sull'apposito modello predisposto dall'Ente Parco, in distribuzione presso le Stazioni dei Carabinieri Parco, presso la sede dell'Ente Parco e scaricabile dal sito web all'indirizzo www.parcoaltamurgia.gov.it . L'istanza deve contenere, a pena di nullità, tutte le informazioni richieste nel modello predisposto, deve essere sottoscritta dal titolare dell'appezzamento o dell'allevamento e deve essere corredata dalla copia di un documento d'identità del denunciante, in corso di validità.
5. L'incompleta o errata compilazione e la tardiva presentazione delle istanze, qualora non consentano la corretta individuazione del danneggiato o la localizzazione del fondo danneggiato e non consentano l'accertamento del danno prima della raccolta, comporteranno la decadenza dal diritto all'indennizzo.
6. Non saranno, comunque, prese in considerazione le istanze pervenute dopo la raccolta.
7. Inoltrata l'istanza, il danneggiato dovrà astenersi dal raccogliere il prodotto e non dovrà modificare o alterare lo stato dei luoghi, fino all'accertamento del danno da parte dei Carabinieri Forestali o dei tecnici dell'Ente. Qualora non fosse possibile procrastinare le operazioni di raccolta ovvero il danno fosse rilevato nel corso delle stesse, il danneggiato dovrà tempestivamente informare il RCP o l'Ente i quali, compatibilmente con gli altri impegni, eseguiranno con urgenza gli accertamenti. Qualora non fosse possibile eseguire gli accertamenti con urgenza, il danneggiato potrà provare il danno sofferto con idonea documentazione fotografica georeferenziata, ovvero con una perizia asseverata da un tecnico di propria fiducia.

Art. – 5- Compiti del Reparto Carabinieri Parco Nazionale dell'Alta Murgia (RCP)

1. Al Reparto Carabinieri PNAM (RCP), che opera anche tramite i comandi Stazioni Parco, è affidato il compito di ricevere le denunce, verificare i danni e redigere i relativi verbali di sopralluogo.
2. Per l'accertamento dei danni alle produzioni agricole o ai manufatti approntati sui terreni di particolare complessità, il RCP si avvale della consulenza dei tecnici esperti, dipendenti o convenzionati con l'Ente Parco; per l'accertamento dei danni al patrimonio zootecnico il RCP raccoglierà oltre all'istanza di indennizzo, la relazione o il verbale di accertamento del danno fornito all'allevatore dal servizio veterinario delle ASL, competente per territorio.
3. L'accertamento del danno é eseguito nel minor tempo possibile e comunque entro sette giorni successivi al ricevimento dell'istanza di indennizzo, per quanto concerne i danni alle colture, ed entro le 48 ore per i danni al bestiame.

In caso di mancato accertamento del danno da parte del RCP o dei tecnici dell'Ente, è onere esclusivo del danneggiato fornire la prova dei danni subiti, anche con idonea documentazione fotografica, georeferenziata.

4. Il RCP trasmette, all'Ente Parco, entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza di indennizzo, a mezzo posta elettronica certificata, gli atti relativi agli accertamenti eseguiti, opportunamente corredati dalla documentazione fotografica digitale, a colori.

Art. – 6- Accertamento

1. I soggetti incaricati dei compiti di cui all'art. 5, eseguono il sopralluogo alla presenza del danneggiato, e redigono un verbale contenente le generalità del danneggiato, la quantità percentuale di terreno danneggiata rispetto all'estensione dell'appezzamento, la coltura, lo stato vegetativo ed altre eventuali informazioni ritenute utili al fine.

2. Nel caso di assenza del titolare del fondo danneggiato potrà assistere alle operazioni di verifica ed accertamento del danno altra persona all'uopo delegata.

3. La rinuncia del denunciante a presenziare al sopralluogo che impedisca il corretto svolgimento dello stesso ed altri comportamenti ritenuti ostativi per lo svolgimento delle operazioni di accertamento del danno sono causa di decadenza del diritto all'indennizzo.

4. I Carabinieri e/o i tecnici dell'Ente che procedono all'accertamento del danno possono acquisire ulteriori notizie o documentazione ritenute necessarie.

Art. - 7 Valutazione del danno e entità dell'indennizzo

1. L'accertamento e la verifica dei danni, alle colture e al patrimonio zootecnico, è eseguita dal Reparto Carabinieri del Parco Nazionale dell'Alta Murgia; la stima è, invece, eseguita dai tecnici dell'Ente Parco sulla scorta delle risultanze dei sopralluoghi eseguiti dal RCP e con riferimento ai listini dei prezzi delle produzioni agricole delle CCIAA di Bari e/o Foggia ed in mancanza con riferimento ai prezzi medi registrati da ISMEA o a quelli massimi assicurabili stabiliti, annualmente, con decreto del Ministro delle Politiche Agricole.

Per l'indennizzo dei danni al bestiame, il valutatore fa riferimento al listino settimanale dei prezzi all'ingrosso del bestiame della CCIAA di Foggia e in mancanza a quelli correnti sul mercato locale; per il bestiame di particolare valore genetico si provvederà alla stima del danno tenendo conto anche degli indici genetici.

L'indennizzo dei danni alle produzioni agricole e agli allevamenti è valutato con il criterio del mancato reddito, causato dal danno. Sono altresì indennizzabili le spese veterinarie sostenute e regolarmente fatturate per la cura degli animali feriti durante gli attacchi da lupo e quelle per lo smaltimento delle carcasse degli animali morti per la stessa causa (Fatta eccezione per chi ha beneficiato del contributo previsto dalla L.R. n. 40 del 27 luglio 2018 recante "Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici").

2. La valutazione del danno agli impianti irrigui e ai manufatti è eseguita con riferimento ai prezzi contenuti nel listino regionale per le opere pubbliche della Regione Puglia, vigente per l'annata di riferimento e, se applicabili, a quelli stabiliti dal PSR Puglia.

3. L'indennizzo è determinato sulla base dei principi equitativi, assumendo come valore di riferimento le produzioni medie della zona, i mercuriali ed i prezzari regionali.

4. Per le produzioni agricole ottenute con metodo biologico, ai sensi del Reg. CE 834/07 e CE 889/08, certificate, è riconosciuta una maggiorazione dell'indennizzo pari al 20% di quello stimato.

Art. - 8 - Liquidazione

1. La liquidazione degli indennizzi avverrà entro i 90 giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza, salvo quanto disposto dal comma successivo.
2. A conclusione dell'attività istruttoria gli uffici dell'Ente redigono il verbale di indennizzo che sarà inviato al denunciante, anche a mezzo di e-mail, entro i 90 giorni successivi all'inoltro dell'istanza.
3. Gli indennizzi non liquidabili nell'esercizio cui il danno è riferito per carenza di fondi o di disponibilità nel capitolo iscritto a bilancio, saranno liquidati prioritariamente entro il primo semestre dell'esercizio di bilancio successivo.
4. L'indennizzo sarà liquidato con accredito sul conto corrente dedicato del denunciante, il cui IBAN deve essere indicato nell'istanza.

Art. – 9 Non ammissibilità delle istanze

Le istanze di indennizzo saranno ritenute inaccoglibili e pertanto rigettate se ricorrono una o più delle seguenti fattispecie:

1. L'istanza sia stata presentata da soggetti che, pur avendo beneficiato degli indennizzi per tre o più annualità precedenti, non abbiano adottato o posto in essere le misure di prevenzione indicate e/o fornite, in comodato d'uso gratuito, dall'Ente.
2. I terreni interessati dalle produzioni agricole siano stati oggetto di trasformazioni agrarie non autorizzate anche ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, così come modificato ed integrato dall'art. 6 del d.P.R. n. 120/2003.
3. Il danneggiato abbia già percepito aiuti de "minimis", come definiti dal Reg. (UE) n°1408/2013, nei tre esercizi precedenti, per i terreni e le opere su di essi approntate o per le produzioni agricole e zootecniche danneggiate, per un importo pari o superiore ad € 20.000,00.
4. A seguito del sopralluogo sia stata accertata la mancata esecuzione delle ordinarie pratiche di coltivazione o di allevamento o l'esecuzione di attività vietate che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protetta ed ai relativi habitat, giusti art.11 comma 3 e art. 12 comma 2 della Legge 394/91.
5. L'istanza di indennizzo sia stata presentata dopo la raccolta, salvo che per le eccezioni previste all'ultimo capoverso del comma 6 del precedente art. 4.
6. I danni denunciati consistono nello scavo di buche o nell'irregolarità della superficie del terreno.
7. I danni abbiano interessato animali da cortile e/o cani da guardia, ad uso familiare.
8. I danni denunciati riguardano tartufaie prive delle recinzioni metalliche e/o elettrificate, di protezione.
9. I danni denunciati abbiano interessato vigneti non iscritti nello schedario vitivinicolo regionale, giusta normativa vigente, fatta eccezione per i vigneti di uva da tavola e per quelli la cui superficie ragguagliata sia pari o inferiore a 1000 mq.
10. I danni denunciati abbiano interessato impianti arborei realizzati con contributi regionali, nazionali o comunitari, il cui progetto di impianto non abbia previsto la realizzazione di recinzioni di protezione o altra opera atta a prevenire i danni causati dalla fauna selvatica, ovvero qualora predette opere di prevenzione dei danni, benché previste in progetto, non siano state realizzate.
11. I danni denunciati abbiano interessato boschi o rimboschimenti impiantati da più di cinque

anni e, nel caso di boschi cedui, dopo cinque anni dal taglio.

12. I danni denunciati riguardino autoveicoli, motoveicoli o automezzi in genere.

13. I danni denunciati abbiano interessato terreni in evidente stato di abbandono o sui quali non siano state praticate le ordinarie attività di coltivazione.

14. I danni denunciati abbiano interessato il bestiame pascolante abusivamente, o pascolante in zone ed in periodi in cui è vietato il pascolo.

15. I danni siano stati causati al bestiame sprovvisto delle regolari autorizzazioni sanitarie, prescritte per legge e/o non iscritto nei registri di stalla.

16. I danni siano stati causati da cani vaganti e inselvaticiti.

17. Qualora non fosse possibile dimostrare che il danno sia stato causato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.

18. I danni causati ai pascoli e ai prati naturali.

19. Saranno ritenute improcedibili ed archiviate le istanze che non consentano l'individuazione dei terreni e/o del denunciante in tempi brevi e comunque tali da consentire l'accertamento del danno.